



Decreto Dirigenziale n. 241 del 12/09/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269 COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA SOCIETA' "CASEIFICIO SAN CASTRESE S.N.C." CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN MARANO ALLA VIA S. ROCCO, 25, CON ATTIVITA' DI CASEIFICIO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro-tempore della **Società "CASEIFICIO SAN CASTRESE s.n.c." con sede legale ed operativa in Marano alla via S. Rocco, 25, con attività di caseificio**, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.lgs. 152/06, art.269, comma 2;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con nota prot. n. 886113 del 15/10/09, è stata prodotta relazione tecnica a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi del 22/12/2009, il cui verbale si richiama:
 - a.1. l' ASL, con nota del 22/12/2009, prot. 19528/A, allegata al verbale della Conferenza, ha espresso parere favorevole sotto l' aspetto igienico-sanitario, subordinandolo al possesso da parte della ditta di documentazione integrativa, elencata in allegato alla predetta nota;
 - a.2. l' ARPAC ha espresso parere favorevole, ritenendo idoneo il sistema di abbattimento per la fase di affumicatura e ha prescritto che le analisi di autocontrollo delle emissioni siano effettuate con cadenza annuale;
 - a.3. ai sensi dell'art.14 ter, comma 7, L.241/90, si considera acquisito l'assenso del Comune e della Provincia;
- b. che, con nota prot. 11820 del 23/12/2009, il verbale della Conferenza è stato trasmesso agli Enti assenti e alla Ditta;
- c. che l' ASL NA 2 Nord ,con nota prot. 6562/A del 20/06/2011, ha espresso parere negativo, revocando implicitamente il parere favorevole espresso in Conferenza in quanto la Ditta non ha presentato alla stessa la documentazione integrativa richiesta;
- d. che questa Amministrazione procedente, con nota del 27/06/2011 prot. 500587, ha comunicato, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 e s.m.i., al Caseificio San Castrese s.n.c. la non accoglibilità dell'istanza, considerato il parere negativo dell'ASL NA 2 Nord, per la mancata presentazione da parte della Ditta della documentazione integrativa richiesta;

CONSIDERATO

- a. che successivamente l' ASL, con nota del 02/08/2011 prot. 8411/A, acquisita il 03/08/2011 con prot. 606275, ha espresso parere favorevole igienico-sanitario, per cui sono venuti meno i motivi ostativi all' eventuale non accoglibilità dell'istanza;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.lgs. 152/06, conformemente alle posizioni espresse in Conferenza e per quanto in considerato, lo stabilimento sito in **Marano alla via S. Rocco, 95** gestito dalla **Società "CASEIFICIO SAN CASTRESE s.n.c."** esercente attività di **caseificio**, con l'obbligo, per la società, di misurare in autocontrollo le emissioni con cadenza almeno annuale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. **autorizzare** alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di caseificio, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Marano alla via S. Rocco, 95** gestito dalla **Società "CASEIFICIO SAN CASTRESE s.n.c"**, così come di seguito specificato:

1.1

CAMI NO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENT RAZIONE mg/mc	PORTA TA m ³ /h	FLUSSI DI MASSA g/h	SISTEMI DI ABBATTI MENTO
E1	Produzione di vapore con caldaia alimentata a metano con potenzialità di 500000 Kcal/h	SOV polveri NOx SOx	1 1 38,71 10,00	648	0,65 0,65 25,08 6,48	-----

E2	Impianto di affumicazione	Polveri	31,7	130	8,24	Camera di ionizzazione
-----------	--------------------------------------	----------------	-------------	------------	-------------	-----------------------------------

2. **obbligare** la società all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **annuale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania e all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV, alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269 comma 5 del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 2.10.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

- 3.1. l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
 - 3.2. la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;

- 5.**precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
- 6.**stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 7.**notificare** il presente provvedimento alla **Società "CASEIFICIO SAN CASTRESE s.n.c." con sede legale ed operativa in Marano alla via S. Rocco, 25;**
- 8.**inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Marano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 2 Nord e all'ARPAC;
- 9.**inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi